



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot. n. 13919/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliari IV e VII

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Modifica all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa). (Reg. Gen. 45)

Ad iniziativa dei Consiglieri Martusciello e Colasanto
Depositato il 12 luglio 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**IV Commissione Consiliare per l'esame;
VII Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 16.07.2010

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di legge: “Modifica all’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n.19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa)”

Relazione

La presente legge mira ad apportare alcuni correttivi al procedimento relativo all’autorizzazione sismica di cui all’art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, recentemente modificato dall’art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19.

In particolare, al fine di contemperare l’esigenza di subordinare nelle zone sismiche l’inizio dei lavori al rilascio di un’autorizzazione sismica, soddisfatta con la novella del 2009, con quella di evitare che lungaggini amministrative o disservizi organizzativi comprimano eccessivamente il diritto all’edificazione, costituzionalmente garantito, con il presente atto si prevede di introdurre nel procedimento amministrativo riguardante l’autorizzazione sismica un meccanismo di silenzio – assenso.

In particolare, mediante la modifica dell’art. 10 – comma 2- della L.R. 19/2009, si introduce l’istituto dell’autorizzazione implicita nel caso in cui l’amministrazione non si pronunci nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

Tuttavia, al fine di consentire all’amministrazione di esaminare la richiesta con la documentazione completa, evitando usi strumentali del silenzio assenso, è stata prevista la possibilità di interrompere il termine consentendo al responsabile del procedimento di richiedere l’eventuale documentazione mancante.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 è così sostituito:

2. L'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, è così sostituito:

“Art. 4

Autorizzazione sismica e deposito sismico.

1. I Settori Provinciali del Genio Civile curano i procedimenti autorizzativi e svolgono le attività di vigilanza, di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa statale e regionale. Sono sempre sottoposti ad autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità:

- a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
- c) i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria);
- d) le sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; l'autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del citato decreto n. 380/2001;
- e) i lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'articolo 2.

2. In tutte le zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica. L'omessa comunicazione da parte dell'amministrazione del provvedimento di diniego, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, equivale ad autorizzazione. Il predetto termine può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

3. Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, i lavori possono iniziare dopo che il competente Settore provinciale del Genio Civile, all'esito del procedimento di verifica, ha attestato l'avvenuto e corretto deposito sismico. Sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.

4. Con successivo regolamento sono disciplinati i procedimenti di cui alla presente legge ed in particolare l'attività istruttoria e le modalità di campionamento dei controlli di cui al comma 3.”



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, rispetto ai quali il termine di cui al comma 2 inizia a decorrere da tale ultima data.